



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI PESARO

ORDINANZA N. 74/2018

Modalità attuative inerenti la comunicazione preventiva di sbarco di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento.

Attuazione della verifica delle condizioni di esenzione dei pescherecci di cui al decreto ministeriale 1° marzo 2012.

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento marittimo e Comandante del porto di Pesaro:

- VISTO** l'art. 15 comma 1 e l'allegato III del Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del Regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Regolamento (CE) n. 1626/94;
- VISTO** il Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, con particolare riferimento all'art. 15 che istituisce l'obbligo di sbarco per le catture di talune specie e, nel Mediterraneo, anche per le catture di specie soggette a taglie minime quali definite nell'allegati III del Regolamento (CE) n. 1967/2006;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, nonché il correlato Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1224/2009;
- VISTO** il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante "*misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96*", con particolare riferimento all'art. 10, commi 4 e 5, che disciplinano gli "obblighi relativi alla comunicazione preventiva alla competente Autorità marittima";
- VISTA** la Legge 28 luglio 2016, n. 154 recante "*deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale*" che modifica il richiamato D.lgs. 4/2012;
- VISTO** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 20 luglio 2017, recante Modalità attuative relative alle attività di controllo e sanzioni in materia di pesca marittima, ed in particolare il Capo II recante disposizioni in materia di comunicazione preventiva di sbarco di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento;
- VISTA** la Circolare protocollo n. 20642 in data 20 ottobre 2017 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura, recante alcune delucidazioni circa l'interpretazione del Capo II del Decreto Ministeriale 20 luglio 2017 in epigrafe richiamato;
- VISTO** l'art. 2 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 1° marzo 2012, avente ad oggetto "esenzione dagli obblighi previsti dal Regolamento (CE) 1224/2009";

- VISTO** l'art. 4 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 28 luglio 2016, avente ad oggetto "misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata";
- VISTO** il Regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 che modifica i precedenti regolamenti per quanto riguarda l'obbligo di sbarco;
- VISTI** i Regolamenti delegati (UE) 2017/86 e 2018/153 della Commissione rispettivamente del 20 ottobre 2016 e 23 ottobre 2017 relativi all'istituzione di un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo;
- VISTO** il Regolamento delegato (UE) 2018/161 della Commissione del 23 ottobre 2017 che istituisce un'esenzione *de minimis* dall'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento al Codice della Navigazione, nonché il D.P.R. n. 1639/1968 con particolare riferimento all'art. 97;
- VISTE** le Ordinanze che regolamentano gli accosti dei porti di Pesaro e Fano;
- RITENUTO** necessario definire termini e procedure per il puntuale adempimento dei citati obblighi di comunicazione, alla luce di quanto disposto dai menzionati Decreti Ministeriali;

ORDINA

Art. 1

(Campo di applicazione)

1. La presente Ordinanza si applica alle sottoelencate unità da pesca che hanno abituale ormeggio presso i porti ricadenti nell'ambito del Compartimento marittimo di Pesaro ovvero che vi effettuano scali occasionali ai fini dello sbarco:
 - a. tutte le unità da pesca non soggette alla compilazione di un giornale di pesca cartaceo;
 - b. le unità da pesca soggette all'obbligo della sola compilazione di un giornale di pesca cartaceo (log-book);
 - c. le unità da pesca esentate dall'obbligo di installazione del giornale di pesca elettronico (E-logbook) di cui all'art. 3 comma 3, del Decreto ministeriale 1° marzo 2012, in premessa citato, che compilano un giornale di pesca cartaceo (logbook);
 - d. le unità da pesca soggette all'obbligo dell'installazione e compilazione di un giornale di pesca elettronico (E-logbook).

Art. 2

(modalità generiche sullo sbarco del prodotto ittico sottomisura)

1. Nell'ambito del Compartimento marittimo di Pesaro, in osservanza delle specifiche disposizioni in premessa richiamate, tutte le catture accidentali o accessorie di specie ittiche la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, effettuate nel corso di attività di pesca professionale, con attrezzi da pesca conformi alla vigente normativa e regolarmente autorizzati, ovvero pescate in zone e tempi consentiti, devono essere registrate e, qualora sussista l'obbligo, sbarcate nel porto di sbarco e censite nel contesto del quantitativo di bordo complessivamente pescato.

Per tutte le catture sotto la taglia minima:

- a. è fatto obbligo di detenzione a bordo con modalità tali da consentirne sempre l'immediata individuazione ed identificazione rispetto al prodotto ittico di taglia regolare;
 - b. per il prodotto per il quale sussista l'obbligo di sbarco è fatto divieto di commercializzazione per finalità di consumo umano diretto.
2. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie ittiche soggette all'obbligo di sbarco di cui al precedente comma 1), il comandante dell'unità da pesca dovrà effettuare una

preventiva comunicazione di cattura, dichiarando i relativi quantitativi secondo le seguenti modalità:

- a) per i pescherecci muniti di apparato *logbook* elettronico, di cui al precedente art. 1 comma 1 lett. d), i relativi quantitativi andranno registrati prima delle operazioni di sbarco, facendo ricorso all'apposito codice indicante il prodotto ittico al di sotto della taglia minima ("BMS" – *Below Minimum Catches*);
- b) per i pescherecci non dotati di *logbook* elettronico – e per essi sia quelli obbligati alla compilazione del *logbook* cartaceo che quelli in tal senso esentati –, di cui al precedente art. 1 comma 1 lett. a), b) e c), i relativi quantitativi dovranno essere segnalati da parte dei Comandanti, all'Autorità marittima (Sala Operativa) del luogo di sbarco con comunicazione da effettuarsi almeno un'ora prima delle operazioni di sbarco secondo le modalità indicate al seguente articolo 3.

Art. 3

(modalità di comunicazione preventiva e dello sbarco di prodotto ittico sottomisura)

1. I comandanti delle unità da pesca di cui all'art. 2 comma 2 lettera b) della presente Ordinanza, in caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco la cui taglia è inferiore a quella minima di riferimento per la conservazione, effettuata con attrezzi da pesca conformi alla vigente normativa e regolarmente autorizzati, ovvero pescate in zone e tempi consentiti, dovranno effettuare, all'Autorità Marittima del porto/litorale di sbarco, una comunicazione preventiva almeno un ora prima dell'ingresso nel porto che contenga i sottonotati dati:
 - a) il quantitativo stimato del prodotto ittico sottomisura detenuto a bordo;
 - b) la specie;
 - c) l'attrezzo e/o gli attrezzi con il/i quale/i è stato pescato il prodotto ittico di che trattasi;
 - d) le modalità di stivaggio separate, in linea con le disposizioni comunitarie vigenti.
2. La comunicazione preventiva dovrà essere effettuata secondo le seguenti modalità:
 - a) **sbarco nel porto di Pesaro**
 - I. comunicare preventivamente il proprio previsto orario di arrivo in porto a questa Capitaneria di Porto, mediante contatti via VHF/FM sui canali 16 (156,800 Mhz - primo contatto) e successivamente sul canale di lavoro oppure, telefonicamente al seguente numero di utenza telefonica: 0721/177831;
 - II. le operazioni di sbarco del prodotto ittico devono essere effettuate presso il proprio posto di ormeggio assegnato; qualora si tratti di unità da pesca non facente base abituale nel porto di Pesaro, dette operazioni devono essere espletate presso la banchina commerciale.
 - b) **Sbarco nel porto di Fano**
 - I. comunicare preventivamente il proprio previsto orario di arrivo in porto all'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano, nei seguenti orari:
 - II. tutti i giorni dalle ore 08:00 alle ore 20:00 mediante contatti via VHF/FM sui canali 16 (156,800 Mhz - primo contatto) e successivamente sul canale di lavoro oppure telefonicamente al seguente numero di utenza telefonica: 0721/803681;
 - III. al di fuori dei suddetti orari, il previsto arrivo in porto dovrà essere comunicato alla Capitaneria di Porto di Pesaro con le modalità richiamate al comma 2 lett. a) punto I. del presente articolo;
 - IV. le operazioni di sbarco del prodotto ittico devono essere effettuate presso il proprio posto di ormeggio assegnato; qualora si tratti di unità da pesca non facente base abituale nel porto di Fano, dette operazioni devono essere espletate presso la banchina n. 11.
 - c) **Sbarco sul litorale di Marotta**
 - I. comunicare preventivamente il proprio previsto orario di arrivo a terra, all'Ufficio Locale Marittimo di Marotta nei seguenti orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al sabato dalle ore 08:00 alle ore 14:00;

- II. mediante contatti via VHF/FM sui canali 16 (156,800 Mhz - primo contatto) e successivamente sul canale di lavoro oppure telefonicamente al seguente numero di utenza telefonica: 0721/96683;
 - III. Al di fuori dei suddetti orari e sino alle ore 20:00 di tutti i giorni il previsto arrivo a terra dovrà essere comunicato all'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano con le medesime modalità di cui al comma 2 lettera b) punto II. del presente articolo;
 - IV. dalle ore 20:00 e sino alle ore 08:00 di tutti i giorni, il previsto arrivo a terra dovrà essere comunicato alla Capitaneria di Porto di Pesaro con le medesime modalità di cui al comma 2 lettera a) punto I. del presente articolo;
 - V. le operazioni di sbarco del prodotto ittico devono essere effettuate sul litorale presso l'abituale punto di atterraggio.
3. La comunicazione preventiva di cui al presente articolo, non esenta il comandante del motopeschereccio interessato dagli obblighi di registrazione, compilazione e consegna vigenti in materia di giornale di pesca cartaceo.

Articolo 4

(Monitoraggio dei pescherecci esentati dall'obbligo di installazione del sistema di localizzazione ed identificazione (A.C.S./ BLUE BOX) di cui al D.M. 1° marzo 2012)

1. I motopescherecci aventi base in uno dei porti del Compartimento marittimo di Pesaro esentati dall'obbligo dell'installazione del sistema di localizzazione e identificazione (A.C.S./Blue-Box) ai sensi dell'art. 2, comma 3, del Decreto Ministeriale 1° marzo 2012, devono provvedere a comunicare alla competente Autorità marittima - con le medesime modalità di contatto indicate al precedente art. 3, l'orario effettivo di uscita e rientro in porto.
2. In presenza di contingenti circostanze tali da determinare il mancato assolvimento dell'obbligo di cui al precedente comma, i predetti movimenti (*ndr.* orario di uscita e di rientro da/in porto) dovranno essere in ogni caso annotati sui prescritti documenti di bordo.

Art. 5

(disposizioni finali e sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, l'inosservanza della presente Ordinanza, è punita a seconda dei casi ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, dall'art. 11 comma 2 del Decreto Legislativo del 9 gennaio 2012, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni;
2. Per quanto non espressamente richiamato nella presente ordinanza, si rimanda alla normativa di settore nazionale e comunitaria in vigore.
3. E' fatto a obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di porto di Pesaro e degli Uffici marittimi del Compartimento, nonché tramite l'inclusione nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/pesaro>, ovvero previa opportuna diffusione tramite le associazioni di categoria.

Pesaro, 24 ottobre 2018

F.to IL COMANDANTE

C.F. (CP) Maurizio TIPALDI

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 art. 21)